

PROPOSTA DI LEGGE: SABATTINI ED ALTRI: INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (6729)

(A.C. 6729 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 1.

(Finalità).

1. Ai fini della ricostruzione e ristrutturazione dell'edificio scolastico dell'Istituto « Salvemini » di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, danneggiato da un incidente occorso nel 1990 durante attività operative e addestrative dell'Aeronautica militare, è corrisposto al comune di Casalecchio di Reno un contributo straordinario pari a lire 500 milioni per l'anno 2000 e a lire 500 milioni per l'anno 2001.

(A.C. 6729 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 500 milioni per l'anno 2000 e a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI URGENTI PER L'UTILIZZAZIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALL'ISTRUZIONE (TESTO APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (7073)

(A.C. 7073 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 1.

1. Il disposto di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

2. Le disponibilità finanziarie iscritte alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1, ad esclusione di quelle imputate al capitolo 4150 della stessa unità previsionale di base 10.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, come incrementate a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono immediatamente assegnate alle scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali autorizzate, sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario per sezione, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2000-2001.

3. La somma di lire 220 miliardi di cui all'unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione già iscritta al capitolo 1461 per l'anno 1999 e trasferita nel conto dei residui relativo al medesimo esercizio è mantenuta in bilancio per l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica. La predetta somma è immediatamente assegnata alle scuole materne non statali autorizzate con la stessa modalità di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 340 miliardi per l'anno 2000 derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 327 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Sostegno ai pescatori in relazione al fenomeno della mucillagine nel mar Adriatico)

CARLESI, SOSPIRI, ARMAROLI e SELVA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno di proliferazione della mucillagine nel Mar Adriatico, ha determinato gravissimi danni alle attività della pesca che, di fatto, specie in Abruzzo, risulta essere ferma da più di un mese;

a fronte di questa vera e propria emergenza che ha penalizzato soprattutto le piccole e medie imbarcazioni, impossibilitate a pescare oltre le 20 miglia, vi è stata, nei giorni scorsi, la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte della categoria e delle autorità regionali interessate;

il Consiglio dei Ministri, in data 14 luglio 2000, pur prendendo atto dei rilevanti danni legati alla presenza della mucillagine, non ha ritenuto di adottare provvedimenti d'urgenza (decreto-legge) per far fronte alla crisi dell'economia ittica, in considerazione dell'imminente chiusura delle Camere per la pausa estiva, rinviando la soluzione del problema ad un incerto ed indefinito « apposito emendamento »;

nella giornata di ieri, 17 luglio, i pescatori delle marinerie abruzzesi hanno manifestato contro tale decisione bloccando il traffico di alcune importanti strade del centro di Pescara fino a quando

sono stati rassicurati circa una nuova e diversa modalità, da parte del governo, di affrontare il problema —:

quale provvedimento intenda assumere, con urgenza, per riconoscere necessari ed urgenti indennizzi in favore dei pescatori che, dalla fine del mese di maggio, a causa della situazione ambientale del Mar Adriatico, non possono svolgere il loro lavoro. (3-06065)

(18 luglio 2000)

(Sezione 2 - Garanzia della sicurezza alimentare, con particolare riferimento alle biotecnologie)

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi a Parigi i Ministri dell'ambiente europei hanno bocciato la proposta della Commissione in merito all'autorizzazione di nuovi organismi geneticamente modificati e hanno accettato la posizione espressa dal nostro Paese insieme a Francia, Grecia, Danimarca e Lussemburgo sulla necessità di una moratoria, nel rispetto prioritario del principio di precauzione;

a settembre si discuterà una nuova direttiva con l'aggiunta di garanzie sulla etichettatura dei prodotti e sulla responsabilità civile dei produttori;

il nostro Governo insieme all'Olanda ha fatto ricorso contro la direttiva 98/44 sulle invenzioni biotecnologiche;

esiste una recente sentenza della Corte di giustizia europea che prevede la possibilità per un Paese membro di non rispettare normative riguardanti la libera circolazione delle merci nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela della salute pubblica —

quali atti intenda assumere per la competenza del suo ministero affinché il nostro Governo continui a svolgere un ruolo positivo nel contesto europeo per la massima garanzia possibile della sicurezza alimentare e dell'equilibrio del sistema ambientale. (3-06069)

(18 luglio 2000)

(Sezione 3 - Ordine pubblico e sicurezza dei cittadini in Veneto e Lombardia)

LUCIANO DUSSIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dall'indagine Abi (Associazione bancaria italiana) sulle rapine ai danni di dipendenze bancarie relative all'anno 1999, risulta che nella regione Veneto da un totale di 279 rapine in banca del 1998 si è passati alle 428 del 1999;

in particolare in provincia di Treviso si è passati dalle 48 rapine del 1998 alle 111 del 1999;

la regione Veneto assieme alla regione Lombardia è ultima come dotazioni organiche di forze dell'ordine: la presenza media nazionale è di 5 agenti ogni mille abitanti, la Lombardia ne conta tre, il Veneto 3,3 e la provincia di Treviso si ferma 1,45 agenti per mille abitanti —

come intenda agire per garantire livelli accettabili di sicurezza ai cittadini di queste regioni. (3-06070)

(18 luglio 2000)

(Sezione 4 - Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia - I)

FAGGIANO, CHERCHI, GUERRA, MALLAGNINO, STANISCI, ABATERUSSO, ROTTUNDO e PAOLO RUBINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

venerdì 14 luglio 2000 alle ore 15,15 a Francavilla Fontana (Brindisi), nel corso di una rapina presso la locale sede della banca commerciale, veniva assassinato il maresciallo dei carabinieri Antonio Dimitri, di anni 33, impegnato in un servizio antirapina insieme al collega Cacace, che è ricoverato in stato di *shock* presso l'ospedale civile;

quella di venerdì, che ha visto la morte del giovane carabiniere per mano di criminali assassini, è l'ultima di una serie di rapine avvenute nella città di Francavilla Fontana nel giro di pochi giorni, creando forte allarme e tensione nella cittadinanza che legittimamente reclama sicurezza e vivibilità in tutto il territorio provinciale;

le rapine a mano armata, condotte sempre con spietata determinazione e con violenza efferata che provocano spargimento di sangue, sono da tempo una caratteristica costante che si manifesta nel triangolo Brindisi-Lecce-Taranto presso banche, uffici postali, esercizi commerciali;

la criminalità organizzata che infesta questi territori agisce su più fronti: rapine a mano armata, *racket*, estorsione, droga, contrabbando, immigrazione, e rischia di condizionarne pesantemente lo sviluppo economico, sociale e civile —

quali valutazioni il Governo possa esprimere sui gravi avvenimenti richiamati e quali azioni immediate si intendano mettere in atto per contrastare in maniera efficace e definitiva il grave

fenomeno criminale e per dare risposte immediate al bisogno di sicurezza dei cittadini, assicurando alla giustizia i criminali assassini. (3-06071)

(18 luglio 2000)

(Sezione 5 - Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia - II)

IACOBELLIS e RICCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta la regione Puglia, già duramente penalizzata dalla presenza sul territorio di una criminalità organizzata sanguinaria e in continua ascesa, è stata teatro di un efferato delitto che ha stroncato la vita di un onesto carabiniere in servizio operativo presso la caserma di Francavilla Fontana;

nel dare atto della pronta ed immediata reazione da parte dei rappresentanti del Governo avverso un atto di vera e propria sfida alle istituzioni, non si può nel contempo non sottolineare la perdurante condizione di estremo disagio in cui le forze dell'ordine sono costrette ad operare in un territorio, come quello pugliese, diventato in breve tempo terra di conquista di bande assassine;

è, infatti, notoria la mancanza di uomini e di strutture idonee a fronteggiare il triste fenomeno al punto che quei pochi uomini, impiegati in servizio di prevenzione e di controllo dell'ordine pubblico, costretti a turni massacranti, molto spesso perdono quella lucidità e quella prontezza di reazione in episodi come quello verificatosi a Francavilla;

altro aspetto non trascurabile della inadeguatezza delle strategie di intervento poste in essere dal Governo, è la assoluta mancanza di coordinamento tra le varie polizie operanti sul territorio, che determina assenze operative ovvero duplicazione di interventi;

sarebbe, infine, auspicabile, accanto alla modernizzazione delle strutture e

delle tecniche investigative, l'utilizzo e la rivitalizzazione di vecchie e ben collaudate metodologie di indagini, fondate sulla conoscenza diretta delle varie realtà territoriali, metodologie che per lungo tempo hanno costituito l'argine più sicuro ed efficace al dilagare del crimine.

se non sia il caso di provvedere a colmare al più presto e in maniera consistente i vuoti di organico esistenti nelle forze di polizia, laddove, come in Puglia, la criminalità è in evidente e progressiva ascesa con preoccupante espansione nel territorio, sia quantitativa che qualitativa. (3-06072)

(18 luglio 2000)

(Sezione 6 - Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia - III)

VITALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

venerdì 14 luglio 2000 in Francavilla Fontana (Brindisi) si è consumata l'ennesima rapina (la quarta in due mesi), questa volta con il tragico epilogo dell'uccisione, da parte dei banditi, di un giovane maresciallo dei carabinieri;

in effetti dalla fine dell'operazione « Primavera » in provincia di Brindisi è aumentata l'*escalation* della criminalità che si concretizza in rapine, furti di ogni genere ed estorsioni;

la provincia tutta vive in costante allarme e le popolazioni si sentono attente alla loro sicurezza e tranquillità;

le Forze dell'ordine, pur nella quotidiana abnegazione e nell'attaccamento al loro duro dovere, non riescono a fronteggiare con decisivi risultati la drammatica situazione —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per intervenire in maniera strutturale e definitiva in un territorio già alle prese con una elevata disoccupazione, per qualificare sia professional-

mente che quantitativamente le Forze di polizia, ridando fiducia e serenità ai cittadini. (3-06073)

(18 luglio 2000)

(Sezione 7 - Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia - IV)

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'esplosione di nuovi fatti di sangue in Puglia, a Napoli, e in altre città italiane ripropone ai cittadini ed ai turisti stranieri un paese in cui l'emergenza primaria è rappresentata dalla sicurezza dei cittadini, in un territorio sempre più governato dalla malavita organizzata e dalla criminalità di strada, mentre al sud sempre più forti si presentano con le loro accresciute manifestazioni delinquenziali, quali il *racket* dell'usura e delle estorsioni, la 'ndrangheta e cosa nostra che hanno avviato da tempo una felice e prospera fase di « pax mafiosa » —:

quali adempimenti urgenti intenda adottare il Governo in materia di sicurezza e di misure antimafia per interrompere il dilagare della criminalità comune e mafiosa e recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. (3-06068)

(18 luglio 2000)

(Sezione 8 - Procedure per la predisposizione del piano triennale ANAS)

SAONARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel corso delle recenti audizioni presso l'VIII Commissione della Camera e la XIII Commissione del Senato il Ministro interrogato si è soffermato più volte sulla complessa questione del trasferimento delle competenze — e delle relative risorse — sulla viabilità dall'Anas alle amministra-

zioni regionali entro il quadro già definito dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dagli atti successivi che hanno già delineato gli assi viari di interesse nazionale e quelli di competenza regionali;

contestualmente si è andato delineando il piano triennale Anas 2000-2002 —:

quali sino i tempi effettivi di proposta ed emanazione del piano e quali siano le procedure per il recepimento delle indicazioni di priorità e/o integrazione proposte dalle amministrazioni regionali rispetto al piano stesso. (3-06066)

(18 luglio 2000)

(Sezione 9 - Tutela della salute in relazione alla proposta di cessazione della moratoria sulle biotecnologie)

PRESTAMBURGO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

si discute da tempo di biotecnologie con due diversi « approcci ». Da una parte, vi sono coloro, in genere i ricercatori, che mostrano grandi entusiasmi ed altrettante sicure certezze scientifiche, spesso basate più su convincimenti personali che su dati di valore oggettivo; dall'altra parte, coloro che manifestano reazioni più conservatrici, inclini alla precauzione, stante il fatto che, a loro dire, ben poco si conosce sugli effetti che gli alimenti ottenuti da prodotti transgenici possono determinare sulla salute umana;

ad enfatizzare questa condizione di incertezza non ha certo giovato il recente comportamento « disinvolto » della Commissaria europea all'ambiente, la quale, in merito alle biotecnologie, appare fermamente convinta che « l'Europa non possa restare dietro agli Usa », quasi si trattasse di una corsa ciclistica a squadre. Infatti, come noto, la commissaria, signora Margot Wallstrom, ha proposto, *tout court*, la cessazione della cosiddetta moratoria sulle biotecnologie, ancor prima che venisse resa operativa

«l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare» e che fossero superate le profonde contraddizioni contenute nell'attuale legislazione europea sull'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

nell'attualità il Consiglio dei Ministri dell'ambiente, tenutosi a Parigi il 15 luglio 2000, ha rinviato a settembre ogni deci-

sione sull'immissione nei mercati europei dei prodotti transgenici —:

quale politica il Governo intenda proporre per avviare a soluzione questo importante problema della tutela della salute dei cittadini, considerati i notevoli interessi economici in gioco. (3-06067)

(18 luglio 2000)

PROGETTI DI LEGGE: S. 1637-1660-1714-1945-4102 — SENATORI: CORTIANA ED ALTRI; LAVAGNINI ED ALTRI; SERVELLO ED ALTRI; DE ANNA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XII COMMISSIONE DEL SENATO (6276) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE (TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (2924-3279-5674-6370)

(A.C. 6276 - Sezione 1)

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

La Camera,

premesso che:

la II Commissione, nella seduta del 4 aprile 2000, ha espresso il parere sul testo unificato recante: « Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping », trasmesso dalla XII Commissione (Affari sociali), che ha poi confermato nella seduta del 21 giugno 2000;

la XII Commissione, nella seduta dell' 11 luglio 2000, ha approvato in linea di principio l'emendamento del relatore 6.100, che prevedeva che le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui queste non siano ripartite nelle classi

delle sostanze dopanti di cui all'articolo 2, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente;

la II Commissione, nella seduta del 12 luglio 2000, ha espresso parere favorevole sull'emendamento del relatore 6.100, a condizione che fosse soppressa la previsione secondo la quale gli ordinamenti sportivi nazionali possono considerare dopanti solamente quelle sostanze che lo siano anche per l'ordinamento internazionale vigente;

la XII Commissione non ha recepito il parere espresso dalla II Commissione il 12 luglio 2000, in quanto ha approvato l'emendamento del relatore 6.100 senza apportarvi quelle modifiche richieste in tale parere;

rilevata l'opportunità di un costante aggiornamento delle classi di cui all'articolo 2, nelle quali sono ripartite le sostanze dopanti, al fine di evitare che la norma penale che sanziona il ricorso a tali sostanze non sia adeguata al rapido sviluppo della ricerca in campo biochimico e medico;

rilevato che anche la sanzione disciplinare sportiva non debba essere con-

dizionata dagli eventuali ritardi nell'aggiornamento delle classi di cui all'articolo 2, per cui appare opportuno specificare che le federazioni sportive nazionali possano sanzionare l'assunzione di sostanze dopanti sia nel caso in cui non siano state ripartite tra tali classi sia qualora non siano ancora considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente, come invece richiederebbe l'emendamento del relatore 6.100 approvato dalla XII Commissione, disattendendo il parere espresso dalla II Commissione;

DELIBERA

che la XII Commissione riesamini il testo unificato concernente la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, per uniformarlo al parere espresso dalla II Commissione il 12 luglio 2000.

Il Presidente della II Commissione
Anna Finocchiaro Fidelbo

(A.C. 6276 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 1.

*(Tutela sanitaria delle attività sportive.
Divieto di doping).*

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie

o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono *doping* la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al *doping* la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

(A.C. 6276 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 2.

(Classi delle sostanze dopanti).

1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le

pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping* a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3.

2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6276 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 3.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della

salute nelle attività sportive, di seguito denominata « Commissione », che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-*doping* ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-*doping* e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di *doping* nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-*doping* con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*;

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del *doping*, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Mi-

nistro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) due rappresentanti del CONI;

f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

g) un rappresentante degli atleti;

h) un tossicologo forense;

i) due medici specialisti di medicina dello sport;

l) un pediatra;

m) un patologo clinico;

n) un biochimico clinico;

o) un farmacologo clinico;

p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;

q) un esperto in legislazione farmaceutica.

4. I componenti della Commissione di cui alle lettere *f)*, *g)* e *p)* del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere *h)* e *n)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere *i)*, *l)* ed *m)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri; i componenti di cui

alle lettere *o)* e *q)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.

(A.C. 6276 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 4.

(Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva).

1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) effettuano i controlli anti-*doping*, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di *doping* nelle attività sportive;

c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.

(A.C. 6276 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 5.

(*Competenze delle regioni*).

1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.

(A.C. 6276 - Sezione 7)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 6.

(*Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi*).

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di *doping* o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il *doping*. Le

attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

(A.C. 6276 - Sezione 8)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 7.

(Farmaci contenenti sostanze dopanti).

1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo « Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva ».

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

(A.C. 6276 - Sezione 9)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 8.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.

(A.C. 6276 - Sezione 10)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 9.

(Disposizioni penali).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle

pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenni;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

(A.C. 6276 - Sezione 11)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6276 - Sezione 12)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

valutata la difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI per la progressiva riduzione di gettito delle tradizionali fonti di approvvigionamento;

confermando il ruolo centrale ed insostituibile del CONI nelle politiche di valorizzazione e tutela dello sport e delle implicazioni nella vita sociale del Paese;

considerando l'attività della commissione nazionale antidoping funzionale agli interessi del Paese, in un quadro di necessaria autonomia operativa nei confronti di tutti i soggetti interessati;

visto l'articolo 10 del provvedimento in esame che pone a carico del CONI gli oneri relativi al funzionamento della commissione nazionale antidoping;

impegna il Governo

a trovare adeguate misure finanziarie atte a fronteggiare la difficile situazione finanziaria del CONI e a consentire allo stesso di ottemperare agli obblighi finanziari che gli derivano dall'applicazione della presente legge.

9/6276/1. Di Capua.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787 — SENATORI LAVAGNINI ED ALTRI; CARCARINO; CAMO ED ALTRI; MANFREDI ED ALTRI; SPECCHIA ED ALTRI; CAPALDI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI: LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XIII COMMISSIONE DEL SENATO) (6303) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: POLI BORTONE ED ALTRI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA (951-6195-6621)

(A.C. 6303 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e

le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

**PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA**

ART. 1.

(Finalità e principi).

Al comma 1, sopprimere le parole: e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

1. 2. Foti, Stradella, Radice.